



A.S.L. CN1
Azienda Sanitaria Locale
di Cuneo, Alghero e Savigliano



Sede legale ASL CN1

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)

P.IVA 01128930045

T. 0171.450111 - F. 0171.1865270

protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

Dipartimento di prevenzione

SC Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - SPRESAL

Direttore: Dott. Santo Alfonzo

Telefono: 0175/215615

Fax: 0175/055103

E-mail: spresal@aslcn1.it

Prot. n. 14021 /P 3.28.9.4

Savigliano li, 8 FEB. 2017

Sig. Emilio MOTTURA
c/o ALSTOM FERROVIARIA di Savigliano
via Ottavio Moreno n. 23
12038 SAVIGLIANO (CN)

Oggetto: Risposta al quesito posto dagli RLS ALSTOM.

In riferimento alla VS. missiva di chiarimenti si comunica quanto segue:

1. La definizione di dispositivo di protezione individuale viene indicata all'art. 74 del D.L.gs. 81/08, ovvero:

"... CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 74 – Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi ..."

Inoltre nell'Allegato VIII Punto 2 viene altresì riportato:

"... elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale –

Dispositivi di protezione della testa

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie).
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera).
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito) ..."

Sulla base delle informazioni che ci avete trasmesso si evince che "il cappellino paracolpi" non sia assimilabile ad un "elmetto di protezione per l'industria – EN 397", infatti "il cappellino paracolpi" non è progettato per proteggere dagli urti derivanti dalla caduta di oggetti dall'alto, ma è da ritenersi un "copricapo di protezione", ovvero un "elmetto antiurto", e quindi da considerarsi a tutti gli effetti un DPI, adatto a tutelare chi lo indossa da urti lievi come ad esempio il contatto con parti fisse (norma tecnica di riferimento EN 812).

2. In merito all'utilizzo dei DPI il datore di lavoro attua quanto indicato all'art. 77 del D.Lgs.81/08, ovvero:

“..Articolo 77 – Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N), appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito ...”.

Sulla base delle informazioni che ci avete trasmesso l'uso del "cappellino paracolpi" parrebbe giustificato all'interno dei reparti produttivi, nel caso sussista in base alla valutazione della ditta un rischio residuo cui l'azienda intenda fare fronte tramite l'utilizzo dei suddetti DPI.

Inoltre occorre ricordare che al Capo III - articolo 15 (Misure generali di tutela), il D.Lgs. 81/08 così recita:

- 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi....”.

quindi la scelta del datore di lavoro di esigere l'indosso del DPI in questione all'interno dei reparti produttivi potrebbe rientrare tra le misure generali di tutela previste dal su citato articolo.

SA/gc



Il Direttore
Dr. Santo Alfonso

ASL CN1 - S.PRE.S.
Dr. Raffaele CERON